



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 10.09.2019

INDICE

CAPO I: OGGETTO, FINALITA' ED ELEMENTI COSTITUTIVI ED ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Finalità	3
Art. 3 – Elementi costitutivi	3
Art. 4 – Funzione pedagogica	4
Art. 5 – Periodo di erogazione dei servizi	4
Art. 6 – Forme organizzative di gestione	4
Art. 7 – Accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia	5
Art. 8 – Estensione dei servizi socio-educativi ad utenti di altri Comuni	5
Art. 9 – Partecipazione e informazione	5

CAPO II: NIDO D'INFANZIA

Art. 10 – Nido d'infanzia	6
Art. 11 – Criteri di ammissione.....	6
Art. 12 – Graduatorie di ammissione	6
Art. 13 – Assegnazione del posto al nido d'infanzia	7
Art. 14 – Accettazione del posto, rinvio e rinuncia al servizio	7
Art. 15 – Dimissioni dal servizio	7
Art. 16 – Rette di frequenza.....	8
Art. 17 – Rapporto personale bambini e bambine	8
Art. 18 – Gruppo di lavoro.....	8
Art. 19 – Coordinamento interno al nido d'infanzia.....	9
Art. 20 – Assemblea dei genitori	9

CAPO III: SERVIZI COMPLEMENTARI E INTEGRATIVI

Art. 21 – Nido d'infanzia nei luoghi di lavoro.....	10
Art. 22 – Nido familiare – servizio Tagesmutter	10
Art. 23 – Servizi integrativi	11

CAPO IV: NORME TRANSITORIE

Art. 24 – Entrata in vigore	11
-----------------------------------	----

CAPO I
Oggetto, finalità ed elementi costitutivi ed organizzativi del sistema

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Ledro.

Art. 2
Finalità

1. I servizi socio educativi per la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio - educativi per la prima infanzia” e successive modificazioni, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l’armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni.
2. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune concorre alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori, nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell’infanzia.
3. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune costituisce punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico, sociale e di mediazione culturale.
4. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune promuove il raccordo con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari e con altri soggetti che si occupano di prima infanzia.

Art. 3
Elementi costitutivi

1. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia è costituito da:
 - a) il nido d’infanzia;
 - b) il nido d’infanzia nei luoghi di lavoro;
 - c) il nido familiare – servizio Tagesmutter;
 - d) i servizi integrativi al nido.
2. Il Comune può offrire nuovi e ulteriori servizi educativi, organizzati con modalità diversificate.

Art. 4

Funzione pedagogica

1. Il nido d'infanzia assicura in modo continuo e prioritario l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e del loro sviluppo cognitivo, affettivo, etico sociale, avvalendosi di personale qualificato.
2. La funzione pedagogica a supporto dei servizi socio educativi viene assicurata mediante un coordinamento dotato di professionalità con competenze psico-pedagogiche, in collaborazione con i competenti servizi provinciali.
3. La funzione pedagogica si sostanzia nell'elaborare l'indirizzo pedagogico-educativo dei servizi, concorrendo alla sua progettazione ed attuazione, nel garantire la continuità educativa del nido, nel pianificare momenti di verifica e di valutazione, nel sostenere e promuovere le competenze del personale educativo operante nelle strutture, nel favorire la messa in rete dei servizi in gestione diretta e di quelli esternalizzati, attraverso momenti di confronto e verifica.

Art. 5

Periodo di erogazione dei servizi

1. I servizi socio educativi per la prima infanzia sono erogati indicativamente da inizio settembre a fine luglio.
2. La giunta comunale fissa il calendario effettivo di apertura nonché le giornate di chiusura obbligatoria per l'anno educativo successivo.

Art. 6

Forme organizzative di gestione

1. I servizi di nido d'infanzia ed i servizi integrativi possono essere gestiti dal Comune direttamente o indirettamente mediante affidamento ad organismi della cooperazione sociale, di utilità sociale non lucrativi o a soggetti accreditati, seguendo adeguate procedure concorrenziali sulla base di disciplinari nei quali sono definiti i requisiti organizzativi e di funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme provinciali di settore vigenti e dagli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale e della normativa sui contratti pubblici.
2. Il Comune, per il servizio di nido familiare – Tagesmutter, interviene a sostegno delle famiglie.

Art. 7

Accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. I bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, e comunque fino al compimento dei requisiti di età per l'ammissione alla scuola d'infanzia, residenti nel Comune di Ledro, possono usufruire dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 si stabilisce che i bambini in possesso dei requisiti di ammissibilità alla scuola d'infanzia (bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile e che, conseguentemente, hanno diritto all'inserimento alla scuola d'infanzia a partire dal 1 gennaio

dello stesso anno) possono continuare ad usufruire del servizio di asilo nido fino al termine dell'anno educativo iniziato ed alle stesse condizioni previste dal presente regolamento, su richiesta scritta dei genitori e previa valutazione pedagogica del Coordinatore/Coordinatrice.

3. A condizione della presenza di posti disponibili, potranno essere accolte domande di iscrizione provenienti da utenti residenti in comuni limitrofi, purché sia sempre garantito che agli utenti della Valle di Ledro sia riservata la totalità dei posti richiesti e senza oneri per il Comune di Ledro; pertanto l'utente dovrà assumersi l'intero costo del servizio, al netto del contributo provinciale.
4. Per residenti si intende chi al momento dell'iscrizione possiede il requisito della residenza da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà del minore.
5. Per i cittadini stranieri alla domanda di iscrizione deve essere allegata copia del regolare permesso di soggiorno o atto equivalente.
6. I bambini e le bambine con disabilità certificata ed i bambini e le bambine in situazione di svantaggio sociale e culturale, attestata da relazione dei Servizi sociali, hanno priorità di diritto all'ammissione ai servizi socio educativi per la prima infanzia.

Art. 8

Estensione dei servizi socio-educativi ad utenti di altri Comuni

1. Il Comune, nell'ottica di collaborazione fra Enti ed al fine di garantire la piena copertura della capienza delle strutture in gestione diretta, in deroga al principio della residenza, può disporre mediante accordo le modalità ed i criteri per la messa a disposizione di posti nei propri servizi socio-educativi per la prima infanzia a favore di altri Comuni.
2. Il Comune beneficiario dei posti messi a disposizione interviene finanziariamente a copertura del costo del servizio fruito dai propri residenti per la quota non coperta dal contributo provinciale e dalla retta a carico dell'utente.

Art. 9

Partecipazione e informazione

1. I genitori e gli operatori partecipano alle attività educative dei servizi per l'infanzia, attraverso momenti di confronto individuali e collettivi. A tal fine possono essere coinvolti anche realtà sociali e culturali presenti sul territorio
2. La famiglia partecipa alla vita ed all'organizzazione del nido d'infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori ed ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto educativo.

CAPO II

Nido d'infanzia

Art. 10

Nido d'infanzia

1. I nidi d'infanzia sono aperti indicativamente fino ad un massimo di undici ore al giorno, dal lunedì al venerdì, per undici mesi all'anno.
2. La Giunta comunale può definire modalità organizzative ed orari di apertura e di frequenza diversificati, ridotti e ampliati in relazione alle esigenze delle famiglie e al progetto educativo.
3. La Giunta comunale può attivare nel periodo di chiusura estivo, in base alle domande presentate dalle famiglie dei bambini e delle bambine iscritti, il servizio di nido con uno specifico progetto educativo.

Art. 11

Criteri di ammissione

1. La Giunta comunale individua i termini, le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la formazione delle graduatorie, nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a) situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di disabilità e ad ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del livello di bisogno;
 - b) tempo di attesa per le domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria;
 - c) situazione economica e patrimoniale.

Art. 12

Graduatorie di ammissione

1. Il responsabile del Settore servizi alla persona, sulla base del provvedimento di cui al precedente art. 11, forma ed approva la graduatoria annuale per l'ammissione al nido d'infanzia e stabilisce adeguate forme di pubblicità della stessa.
2. La graduatoria elenca le posizioni e le assegnazioni in base ai posti disponibili.
3. Il responsabile può elaborare graduatorie periodiche delle domande presentate ai fini della graduatoria per l'anno educativo successivo, con i medesimi criteri delle graduatorie annuali, da utilizzare ad avvenuto esaurimento delle medesime e con riferimento ai posti disponibili.
4. L'ufficio comunale competente, d'intesa con le coordinatrici del nido e dei gruppi di lavoro predispone il piano degli inserimenti, sulla base della capienza delle strutture, del rapporto numerico bambini/educatori e dei posti disponibili anche a seguito delle dimissioni degli iscritti che frequenteranno la scuola dell'infanzia, con l'obiettivo di garantire insieme la qualità del servizio ed il pieno utilizzo delle strutture.

Art. 13
Assegnazione del posto al nido d'infanzia

1. Il posto è assegnato seguendo la graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili nel nido d'infanzia, distinti in tre fasce d'età, da 3 fino a 18 mesi, da 18 a 24 mesi e da 24 fino a 36 mesi.
2. Il Responsabile del servizio, nell'assegnazione dei posti, applica una idonea flessibilità nella composizione dei gruppi, al fine di garantire l'ammissione ed ottimizzare l'utilizzo della struttura.

Art. 14
Accettazione del posto, rinvio e rinuncia al servizio

1. L'utente deve accettare il posto assegnato entro i termini stabiliti nella comunicazione di disponibilità.
2. Il mancato rispetto dei termini fissati, salvo i casi di forza maggiore, è considerato tacita rinuncia e comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria.
3. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'utente deve comunicare al Servizio competente in forma scritta la propria accettazione o la richiesta di rinvio. Il rinvio può essere chiesto una sola volta.
4. L'accettazione si perfeziona con il pagamento di una somma, a titolo di anticipo tariffario, stabilita dall'organo competente all'atto della determinazione delle tariffe e produce la cancellazione definitiva del nominativo del bambino o della bambina dalla graduatoria.
5. L'utente non ha diritto alla restituzione della somma versata a titolo di anticipo tariffario se rinuncia al servizio dopo l'accettazione del posto.
6. Sulla base delle ammissioni, la struttura predispone il programma di inserimento.

Art. 15
Dimissioni dal servizio

1. Le dimissioni volontarie dal servizio devono essere presentate in forma scritta agli uffici comunali, almeno trenta giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza.
2. In difetto dei termini di preavviso di cui al precedente comma 1, l'utente è tenuto a corrispondere la retta per i trenta giorni successivi.
3. Il passaggio alla scuola d'infanzia dei bambini e delle bambine iscritti al nido d'infanzia non è ritenuto dimissione volontaria dal servizio.
4. L'utente non è tenuto a corrispondere la retta per il mancato rispetto del preavviso, qualora subentri una malattia grave certificata del bambino e per circostanze gravi ed eccezionali che verranno valutate di volta in volta dalla giunta comunale, la quale potrà concedere l'esonero del pagamento della penale di cui al comma 2.

Art. 16

Rette di frequenza

1. La Giunta comunale definisce ex art. 10 comma 1 lettera f) della L.P. 4/2002 i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio economiche e patrimoniali delle famiglie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 3/1993 e dall'art. 7 della L.P. 2/1997, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.
2. La retta mensile è differenziata per modalità di accesso al servizio.
3. La retta mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione del bambino o della bambina al nido d'infanzia, ad esclusione delle giornate di chiusura delle strutture disposte dal Comune e delle giornate di chiusura per causa di forza maggiore o sciopero.
4. La Giunta comunale definisce i criteri per la determinazione delle agevolazioni, dei casi di esonero, delle percentuali di riduzione per assenze per malattia certificata o ricovero ospedaliero, in relazione alle diverse tipologie di servizio socio educativo offerto.
5. L'utente, al momento dell'ammissione e, successivamente, all'inizio di ogni anno educativo, documenta la propria situazione reddituale e patrimoniale per la determinazione della quota a suo carico. In corso d'anno, ogni qualvolta la situazione si modifichi, l'utente deve aggiornare tale documentazione ai fini della rideterminazione della retta.
6. La Giunta comunale definisce le modalità ed i termini di pagamento della retta, prevedendo l'eventuale decadenza dal diritto al mantenimento del posto al nido d'infanzia in caso di mancato pagamento.

Art. 17

Rapporto personale bambini e bambine

1. Il personale è assegnato ad ogni nido d'infanzia, tenuto conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, dell'età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio, in ragione del rapporto:
 - a) una educatrice o un educatore per ogni gruppo di massimo sei bambini e bambine iscritti di età compresa tra tre e diciotto mesi e comunque fino al completamento dei posti disponibili nella struttura;
 - b) una educatrice o un educatore per ogni gruppo di massimo nove bambini e bambine iscritti di età superiore a diciotto mesi e comunque fino al completamento dei posti disponibili nella struttura;
 - c) una addetta o un addetto alle funzioni ausiliarie, di norma ogni quindici bambini e bambine;
 - d) una addetta o un addetto alle funzioni di cucina per ogni struttura.

Art. 18

Gruppo di lavoro

1. Il personale assegnato ad ogni nido d'infanzia costituisce il gruppo di lavoro.
2. Il personale assunto a sostegno di bambini con disabilità fa parte del gruppo di lavoro.

3. Il gruppo di lavoro elabora annualmente il proprio progetto educativo. Secondo le specifiche competenze dei suoi componenti, concorre ad attuare l'attività educativa in relazione alle finalità definite dal presente regolamento ed agli obiettivi del Comune.
4. Le attività di programmazione educativa, di organizzazione del lavoro e l'aggiornamento professionale rientrano nel normale svolgimento del servizio. Ad esse è riservato un monte ore contrattualmente definito, da usufruire in coerenza con le indicazioni organizzative del responsabile del servizio.

Art. 19

Coordinamento interno al nido d'infanzia

1. Per ogni nido d'infanzia viene nominato periodicamente la coordinatrice o il coordinatore interno. La coordinatrice o il coordinatore interno non sono calcolati nel rapporto numerico di cui all'art. 17.
2. La nomina è effettuata:
 - a) per i nidi d'infanzia gestiti direttamente, dal Responsabile del servizio fra il personale educativo che sia in possesso di esperienza professionale e formazione adeguate;
 - b) per i nidi affidati in gestione a terzi, dall'Ente gestore fra il personale educativo adeguatamente formato..
3. La coordinatrice o il coordinatore fa parte del gruppo di lavoro, definisce e verifica l'attuazione della programmazione educativa annuale in accordo con il coordinamento pedagogico, gestisce gli incontri collettivi e metodologici del personale del nido, assicura quotidianamente la qualità del servizio offerto, è garante del buon funzionamento del nido ed è referente per le famiglie e per il Servizio di competenza.

Art. 20

Assemblea dei genitori

1. L'assemblea dei genitori è costituita dai genitori di tutti i bambini e bambine iscritti al nido d'infanzia e da un rappresentante del Comune di Ledro nella persona dell'Assessore competente o, in caso di assenza, da un delegato del Sindaco.
2. La Coordinatrice o il coordinatore del nido convoca la prima assemblea dei genitori entro i primi tre mesi di ogni anno educativo e la presiede fino all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. L'assemblea dei genitori elegge annualmente al suo interno, con le modalità che riterrà opportune, un Presidente e un vice Presidente che rimangono in carica per tutto l'anno educativo e comunque fino alle dimissioni del proprio bambino o bambina. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea in seduta ordinaria almeno una volta nell'anno educativo e in seduta straordinaria su motivata richiesta di almeno un terzo dei genitori dei bambini e bambine iscritti, su richiesta dell'Amministrazione comunale o al verificarsi di gravi e urgenti motivi.

6. L'Assemblea dei genitori si riunisce presso il nido d'infanzia o nei locali messi a disposizione dal Comune, fuori dall'orario di apertura del servizio, dandone preavviso alla coordinatrice o al coordinatore.
7. Alle riunioni dell'assemblea può assistere il personale che opera nel servizio, fatta salva l'esigenza di riunioni riservate ai soli genitori.
8. Il Presidente redige il verbale delle riunioni della Assemblea dei genitori. Copia del verbale è affissa e custodita presso il nido d'infanzia ed inviata all'ufficio di merito.
10. L'Assemblea si confronta sul progetto educativo del nido d'infanzia presentato dal Gruppo di lavoro e sui progetti per l'infanzia proposti o realizzati dal Comune. Può proporre al Gruppo di lavoro del nido e al Comune la discussione di problematiche educative e sociali, nonché la realizzazione di progetti relativi all'organizzazione degli spazi ed alle iniziative di collegamento al territorio.

CAPO III

Servizi complementari e integrativi

Art. 21

Nido d'infanzia nei luoghi di lavoro

1. Al fine di agevolare la conciliazione dei tempi dell'attività lavorativa con quelli delle cure familiari l'Amministrazione comunale può sostenere i nidi d'infanzia costituiti presso datori di lavoro privati o pubblici, realizzati e gestiti anche a livello interaziendale sulla base di convenzioni tra i soggetti interessati. Tali nidi possono essere collocati in strutture interne ai luoghi di lavoro o prossime agli stessi e messe a disposizione dai datori di lavoro ovvero da soggetti pubblici e privati.
2. Le modalità di attivazione di tali nido sono disciplinate dall'art. 3 bis della L.P. 4/2002.

Art. 22

Nido familiare – servizio Tagesmutter

1. Il Comune riconosce e sostiene il nido familiare - servizio Tagesmutter rivolto ai bambini e alle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni e residenti nel Comune di Ledro, quale servizio complementare al nido d'infanzia.
2. Il Comune eroga un contributo orario alle famiglie, diretto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio, determinato sulla base delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente.
3. Il contributo è riconosciuto per i bambini e le bambine che non utilizzano in contemporanea un altro servizio educativo del Comune, ad esclusione dei servizi integrativi.
4. La Giunta comunale stabilisce le modalità di presentazione e di ammissione delle domande, i criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.

Art. 23

Servizi integrativi

1. Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia il Comune può istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazio gioco e di accoglienza, con le modalità previste dall'art. 5 della L.P. 4/2002 e ss.mm.
2. Il Centro per bambini e genitori è un servizio opportunamente attrezzato e organizzato per l'accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai loro genitori o ad adulti accompagnatori, fornisce occasione di gioco, di incontro e di socializzazione per i bambini e costituisce altresì opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti, secondo modalità organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età.
3. Lo spazio gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione dove opera personale qualificato, al quale sono affidati bambine e bambini tra i diciotto e i trentasei mesi di età per un tempo massimo di tre ore giornaliere e con frequenza anche diversificata ed in attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico strumentale, strutturale e di gestione.
4. I servizi previsti da questo articolo possono trovare collocazione anche presso le medesime strutture utilizzate per gli altri servizi per la prima infanzia previsti da questo regolamento, in modo da consentire il pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte in un'ottica di massima flessibilità in rapporto alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.
5. L'Amministrazione comunale, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, può promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.
6. La Giunta comunale definisce le modalità e i criteri di svolgimento e di erogazione dei servizi integrativi e determina la quota di partecipazione della famiglia, agevolazioni e i casi di esonero.

CAPO IV

Norme transitorie

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in corrispondenza dell'anno educativo 2020-2021.